



CITTA' DI SIRACUSA

X SETTORE AMBIENTE SERVIZIO ECOLOGIA e SANITA'

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Visto il DPCM del 1° marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", in particolare art.1 comma 4;

Visto la Circolare dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 20 agosto 1991 dove viene recepito il DPCM del 1° marzo 1991;

Vista la Legge quadro sull'inquinamento acustico del 26 ottobre 1995 n.447 in particolare gli artt. 6,8 e 10;

Visto il DPCM del 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limiti delle sorgenti sonore" in particolare gli artt.1,4 e 5;

Visto il DPCM del 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti passivi degli edifici" in particolare la tabella A;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

Visto il D.P.C.M. del 31 marzo 1998 "Requisiti per l'esercizio della figura del tecnico competente in acustica";

Visto il DPCM del 16 aprile 1999 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi" modificato dall'art.7 della Legge del 31 luglio 2002;

Visto il D.Lgs. del 4 settembre 2002 n.262, attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

Vista la Circolare Ministeriale del 6 settembre 2004 "Inquinamento acustico: criteri differenziale e applicabilità dei valori limite".

I riferimenti alla normativa statale e regionale è intesa dinamicamente, con adeguamento a quella più cautelativa per la pubblica salute.

Per tutte le attività e gli impianti generanti rumore, è fatto obbligo dell'osservanza dell'art.6 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e successive modifiche e integrazioni, fino all'adozione della zonizzazione acustica del territorio comunale.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

art.1
FINALITA'

Il presente regolamento intende disciplinare le attività rumorose temporanee quali le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, gli spettacoli a carattere temporaneo (art.4 comma g Legge 447/1995) ed applicare i Decreti Attuativi emanati dallo Stato al fine di contenere l'inquinamento acustico sul territorio comunale.

Resta inteso che il presente regolamento si conformerà alle normative vigenti tempo per tempo e ai criteri che l'Assessorato regionale adotterà ai sensi dell'art.4 Legge 447 del 1995.

Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell'art.659 del C.P.

TITOLO II
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE
A CARATTERE TEMPORANEO

Art.2
DEFINIZIONI

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisca in periodi limitati di tempo e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio quali: cantieri edili, manifestazioni politiche, feste religiose, ricorrenze civili, spettacoli musicali, spettacoli teatrali ecc.

Sezione 1

CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

art.3
IMPIANTI ED ATTREZZATURE

In caso di attivazioni di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature si dovrà comunque prevedere tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio: utilizzi dei carter, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc..).

In attesa dell'emanazione delle norme specifiche emanate di cui all'art.3 comma g Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

art.4
ORARI

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili o assimilabili è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 7.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo, nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre dalle ore 7.00 alle ore 13.30 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 (vedi Ord. Sind. del 26 ottobre 1971).

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali o assimilabili, al di sopra dei livelli acustici di zona (attualmente le zone previste dall' art.6 D.P.C.M. 1 marzo 1991) è consentita dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

art.5
LIMITI MASSIMI

Il limite assoluto da non superare (Leq - limite medio ponderato di pressione sonora) è di 70 dBA diurno e 60dBA notturno. Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni. Tale limite s'intende fissato in facciata delle abitazioni confinanti delle aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite massimo di 65 dBA a finestre chiuse.

art.6
EMERGENZE

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

art.7
MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

L'attivazione dei cantieri, nel rispetto dei limiti indicati negli articoli precedenti, non necessita di specifica richiesta di autorizzazione. Tali limiti devono già essere riportati nelle relative autorizzazioni. **(allegati 1 e 2).**

Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti indicati nel regolamento e la pressione sonora indicata dalla normativa, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione sulla base di apposita valutazione di impatto acustico dei valori limite assoluti di immissione nonché dei valori

differenziali qualora non sia possibile sospendere l'attività nelle ore notturne (art.5 della Circolare 6.09.2004), secondo lo schema (allegato 3).

Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere dei servizi preposti al controllo, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente regolamento.

Sezione 2

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO FESTE POPOLARI E ASSIMILABILI

art.8 DEFINIZIONI

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari e religiose, le sagre, le manifestazioni politiche e di beneficenza, il circo, le manifestazioni sportive e qualsiasi attività necessiti, per la buona riuscita della manifestazione, l'utilizzo di sorgenti sonore che producano elevati livelli di rumore e/o allestimenti temporanei.

Le attività di cui all'art.8 non si possono effettuare nelle aree ospedaliere e, se poste in quelle adiacenti ad esse, non dovranno influenzarne i livelli acustici.

art.9 LOCALIZZAZIONE

Le manifestazioni di cui all'art.8 1° comma che sono sì a carattere temporaneo, ma necessitano di uno spazio pubblico dedicato (Circo, Luna Park ecc.), dovranno essere ubicate nelle apposite aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo di cui all'art.4 comma 1° lettera a) della Legge 447/1995 individuate nella Zonizzazione Acustica quando sarà adottata dal Comune secondo i criteri stabiliti dalla Regione.

Nelle more dell'adozione si provvederà in accordo con l'ufficio Pianificazione Territoriale.

art.10 LIMITI ED ORARI

Lo svolgimento sul territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate all'art.8 non è consentito dalla 13,30 alle 17 e dalle ore 1,00 alle 8,00 del mattino.

Le deroghe sono concesse alle manifestazioni, correlate alla tipologia, che coinvolgono valori tradizionali, religiosi, sociali, storici e politici in relazione al numero presumibile di presenze.

Inferiore a una previsione di **mille** presenze non vengono ammesse deroghe e pertanto dovranno essere rispettati i limiti da misurarsi in facciata degli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli più elevati e sono da considerarsi in 70 dBA. Non sono da ritenersi applicabili in nessun caso altre penalizzazioni (toni puri o componenti impulsive).

Sono fatti salvi, anche per le attività temporanee, i limiti, posti a tutela della salute dei fruitori, definiti nel titolo III , relativi ai livelli massimi da non superarsi (Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 95 dBA D.P.C.M. n°215 16.04.1999).

art.11

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Lo svolgimento nel territorio comunale di attività comprese nell'art.8 comma 1 necessita, **oltre dell'autorizzazione della Questura**, di una comunicazione da inviare al Sindaco 30 gg. prima dell'inizio della manifestazione contemporaneamente agli organi preposti al controllo (Dipartimento territoriale dell'ARPA); si considera silenzio assenso trascorsi 30 gg. dalla presentazione come da **allegato 4** al presente Regolamento.

Per le attività non rientranti nei limiti indicati all'art.10 del presente Regolamento il responsabile delle attività dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di deroga 30 gg. prima dell'inizio della manifestazione, come da **allegati 3 e 5 allegando apposita valutazione di impatto acustico dei valori limite assoluti di immissione nonché dei valori differenziali qualora non sia possibile sospendere l'attività temporanea notturna** (art. 5 Circolare Ministero dell'Ambiente del 6.09.2004).

Il Sindaco, sentito il parere dei Servizi preposti al controllo (D.A.P.), può autorizzare deroghe.

TITOLO III

DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI, STRUTTURE DESTINATE A FESTE E RICEVIMENTI, PUBBLICI ESERCIZI CON DIFFUSIONE SONORA

art. 12

CAMPO DI APPLICAZIONE

Tutte le strutture destinate a intrattenimenti feste e/o ricevimenti, discoteche, sale da ballo, circoli privati, nonché pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto.

art.13

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

La domanda di autorizzazione edilizia rilasciata dall'ufficio istruzione progetti per le strutture di cui al presente titolo, deve contenere una relazione d'impatto acustico predisposta, in attesa della norma regionale, secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale D.P.C.M. n°215 del 16.04.1999.

Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione, i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti e i cambi di destinazione d'uso.

Qualora ad una richiesta di voltura o di una nuova licenza corrisponda in parallelo l'autorizzazione rilasciata dalla Questura, dovrà essere allegata alla domanda una relazione specifica sui requisiti acustici; se sono previsti musica e/o spettacoli **all'aperto** la relazione descriverà gli accorgimenti che s'intendono adottare al fine di non essere fattore di disturbo per gli abitanti limitrofi; sono comunque invariati i valori limiti espressi dal D.P.C.M. del 14.11.1997 all'art.4 (Valori limite differenziali d'immissione).

Coloro i quali già esercitano la loro attività è fatto obbligo comunque di tenere presso i locali dell'esercizio, un'attestazione di conformità, corredata dell'elenco aggiornato indicante la marca, il tipo ed i numeri di matricola dei macchinari o delle apparecchiature elettroacustiche impiegati, firmata da un tecnico regolarmente iscritto nell'elenco professionale di pertinenza (Elenchi Regionali dell'Assessorato Terr.Amb.)

Il rilascio del provvedimento autorizzatorio sarà subordinato al parere da richiedersi all'ARPA territoriale a cui sono demandati i controlli così come prevede la normativa.

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

IN GENERE

art. 14

CAMPO DI APPLICAZIONE

Nell'ambito del possibile inquinamento acustico ricadano quelle attività che utilizzano o producano emissione sonora: supermercati, centri commerciali, impianti sportivi e ricreativi, artigiani ove siano installati macchinari o impianti rumorosi, aviosuperfici, eliporti.

art.15

PRESCRIZIONI

Le attività sopra descritte dovranno presentare, a corredo della richiesta di autorizzazione edilizia, una documentazione di previsione d'impatto acustico (comma 4 art.8 L.Q.447/1995).

L'amministrazione pubblica potrà comunque ed in qualsiasi momento, accertare il livello delle immissioni prodotte avvalendosi della collaborazione del Dipartimento territoriale dell'ARPA Sicilia. A seconda della risultanze dei su indicati accertamenti, il responsabile dell'igiene pubblica potrà proporre al Sindaco i provvedimenti che riterrà opportuni per la tutela della salute.

La documentazione d'impatto acustico dovrà seguire i criteri che la Regione adotterà in materia, nell' attesa del provvedimento regionale i tecnici competenti in acustica dovranno redigere la documentazione secondo le modalità previste dalla normativa nazionale in materia di inquinamento acustico e determinazione del clima acustico.

Il nulla osta del Dipartimento territoriale dell'A.R.P.A sarà condizionante al rilascio dell'autorizzazione.

TITOLO V
REQUISITI NECESSARI AGLI EDIFICI E AI MACCHINARI DESTINATI A FUNZIONARE
ALL'APERTO AL FINE DI RIDURRE
L'ESPOSIZIONE UMANA AL RUMORE

Sezione 1

MANUFATTI EDILIZI NON AD USO INDUSTRIALE

art.16
CAMPO DI APPLICAZIONE

Attuazione del Regolamento emanato dallo Stato D.P.C.M. 5 dicembre 1997 ai sensi art.3 comma 1 lettera e) della L.Q. 447/1995 riguardante "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", ponendo in essere le tecniche costruttive che limitano l'esposizione umana al rumore. Sono oggetto di questo articolo tutti gli edifici, ad esclusione di quelli industriali, dei corpi di sicurezza dello stato e in generale quelli soggetti a normativa specifica.

Art.17
Modalità di autorizzazione

La documentazione a corredo dell'istanza edilizia deve contenere una specifica relazione a firma di un tecnico competente in acustica **allegato 6**, dove siano descritti i requisiti adottati al fine di rispettare i valori limiti previsti dall'art.3 del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 di cui gli allegati e le tabelle sono parte integrante; la normativa dà indicazioni tecniche specifiche sui metodi di calcolo da adottare e sui limiti di rumorosità consentiti per gli impianti tecnologici a servizio dell'edificio.

Al fine di ottenere il provvedimento autorizzativo occorrerà il parere dall'ARPA territoriale sui requisiti acustici previsti.

Sezione 2

MACCHINARI ED ATTREZZATURE DESTINATE A FUNZIONARE ALL'APERTO.

Art.18
Campo di applicazione

L'ambito di applicazione è l'attuazione del Decreto Legislativo 4 settembre 2002 n.262 relativo alle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto definite dall'art.2. Sono escluse il trasporto merci e passeggeri e quelle specificatamente costruite per i corpi di sicurezza dello stato e per i servizi d'emergenza, gli accessori privi di motore ad eccezione dei martelli demolitori a mano e idraulici. Vengono valutati i valori di emissione acustica, le procedure di valutazione della conformità, la marcatura, la documentazione tecnica e la rilevazione dei dati sull'emissione

sonora relativi alle macchine ed alle attrezzature destinate a funzionare all'aperto che contribuiscono al rumore ambientale.

Art.19
Conformità

Ciascuna attrezzatura destinata a funzionare all'aperto dovrà essere provvista della marcatura CE e della indicazione del livello di potenza sonora garantito dalla dichiarazione CE di conformità; in mancanza della documentazione può essere sostituita da una dichiarazione a firma di un tecnico competente in acustica (Presente nell'elenco stilato dalla Regione secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 31 marzo 1998 e Decreto Ministeriale 16 marzo 1998 " Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico").

L'installatore dei condizionatori d'aria ha l'obbligo di rilasciare la conformità del prodotto ai livelli di potenza sonora dichiarata, considerando il funzionamento a finestre aperte e tenendo conto dell'eventualità che vi siano altri impianti di condizionamento in funzione.

Art.20
Sanzioni

La violazione del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa prevista al comma 3 dell'art.10 della Legge 447/26 ottobre 1995.

La sanzione amministrativa consisterà nel pagamento di una somma da euro 258,00 a euro 10320,00.

Art.21

Il presente regolamento sostituisce le precedenti Ordinanze Sindacali unicamente nelle parti relative alla stessa materia, che si intendono espressamente abrogate.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

Allegato 1 CANTIERI EDILI

(testo da inserire nelle concessioni/autorizzazioni edilizie)

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi, è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 13.00 e dalle 15 alle ore 20.00, nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo e dalle 7.00 alle 13.30 alle ore 16.00 alle ore 20.00 dal 1° aprile al 30 settembre, nei limiti di rumore indicati dall'art. 5 del Regolamento Comune per la Disciplina delle Attività Rumorose.

allegato 2 CANTIERI STRADALI

(testo da inserire nelle relative concessioni lavori in sede stradale)

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00 entro i limiti di rumore indicati all'art. 5 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.



(in marca da bollo
e allegati in due copie)

Allegato 3

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente a _____ via _____ n. _____ tel. _____
in qualità di (responsabile/legale rapp.te/ecc.) _____ della ditta _____
sede legale a _____ via _____ n. _____
iscrizione alla CCIAA _____ C.F. o P.IVA _____
responsabile del cantiere relativo a -oppure- che cura l'organizzazione della manifestazione consistente in (descrizione: concerto di, se cantiere
estremi procedimento edilizio comunale, ecc.) _____
da effettuarsi a _____ in Via/piazza _____ n. _____
nel periodo dal (g/m/a) _____ al (g/m/a) _____
con il seguente orario: dalle _____ alle _____

DICHIARA

di non riuscire a rispettare i tempi regolamentari (cantieri edili ~~8-12~~ / ~~14-18~~ / ~~19-20~~ / ~~21-24~~ / ~~25-28~~ / ~~29-31~~) per i seguenti straordinari motivi:
feriali, concerti e manifestazioni ~~8-12~~ / ~~14-18~~ / ~~19-20~~ / ~~21-24~~ / ~~25-28~~ / ~~29-31~~ escluso sabato pomeriggio, cantieri stradali ~~12-14~~

di non essere in grado di rispettare il limite dei 70 dBA di Leq, ($t \geq 10$ minuti misurati in facciata dei ricettori confinanti) l'area in
cui si effettuerà l'attività, per i seguenti straordinari motivi:

CHIEDE

- la deroga agli orari/giorni regolamentari;
- la deroga al limite dei 70 dBA di Leq, ($t \geq 10$ minuti misurati in facciata dei ricettori confinanti);

A tal fine allega la seguente documentazione:

1. planimetria/e in scala adeguata dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità;
2. relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora, individuazione e distanze dei ricettori, ed ogni altra informazione ritenuta utile.
3. descrizione delle modalità di informazione alla popolazione residente nelle adiacenze su modalità e disagi derivanti dallo svolgimento dell'attività rumorosa (volantini, comunicati stampa, contatto diretto, ecc.);
4. nominativo e numero telefonico di pronta reperibilità di referente per i controlli sulle sorgenti sonore, presente in cantiere o alla manifestazione;

In caso di richiesta di deroga al limite dei 70 dBA di Leq in facciata delle abitazioni:

5. previsione dei livelli acustici in facciata e del disturbo (stima del limite differenziale) nei ricettori maggiormente esposti;
6. accorgimenti adottati al fine di contenere al massimo i livelli acustici e quindi il disturbo.

Allegati 2, 5 e 6 redatti dal signor _____, tecnico competente in acustica ambientale, riconosciuto da
con atto numero _____

Allegato 4

(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili)
COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

AL SINDACO
DEL COMUNE DI _____

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____

della _____ manifestazione ditte

(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

sede legale _____

(via, n.civico, telefono, fax)

COMUNICA

che nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via _____ n. _____

si svolgerà la manifestazione a carattere temporaneo consistente in _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, ed a rispettare quanto indicato nel Regolamento Comunale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

data _____

firma _____

12

Allegato 5

(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili)
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

carta legale
o marca da
bollo

AL SINDACO
DEL COMUNE DI

Il sottoscritto _____
in qualità di: legale rappresentante titolare altro (specificare) _____
della manifestazione ditta _____
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)
sede legale _____
via n. civico (telefono - fax) _____

CHIEDE

ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazione per
l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____
da effettuarsi in _____ via _____ n. _____
nei giorni dal _____ al _____
e negli orari _____
in deroga a quanto stabilito dalle normative, adducendo le seguenti motivazioni: _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento
Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziata le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede

DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (D.I.A.)

La documentazione di impatto acustico è una relazione capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici derivabili dalla realizzazione del progetto.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti saranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso.

Descrizione dell'attività.

Descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia come descritta in appendice

Descrizione delle sorgenti di rumore:

- a) analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni; le sorgenti sonore dovranno essere individuate in cartografia: planimetrie e prospetti;
 - b) valutazione del volume di traffico indotto presumibile, come media oraria, e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico; andranno indicati anche i percorsi di accesso, i parcheggi, e i percorsi pedonali dai parcheggi all'ingresso;
 - c) indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo.
1. Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricevitori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.).
 5. Indicazione dei livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento, dedotte analiticamente o da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc.).
 6. Indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti); i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto.
 7. Descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla Legge n°447 del 1995, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.